



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA

Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: n. 4 (quattro)

Annessi: n. //

00187 Roma,

Ten.Col. Carlo TRAVAGLIO, 3.7702

carlo.travaglio@esercito.difesa.it

OGGETTO: Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif.:

- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 20 gennaio 2021;
- Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. “Milleproroghe”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
- Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.

Seg. f. n.:

- f. n. M_D E0012000 REG2020 0048718, in data 09-03-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0054411, in data 18-03-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0055432, in data 20-03-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0073025, in data 29-04-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0147463, in data 11-09-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0148971, in data 15-09-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0156879, in data 25-09-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0171699, in data 15-10-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0176692, in data 22-10-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0183576, in data 29-10-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0190775, in data 06-11-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0217372, in data 04-12-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2020 0229306, in data 22-12-2020;
- f. n. M_D E0012000 REG2021 0000006, in data 03-01-2021;
- f. n. M_D E0012000 REG2021 0002421, in data 07-01-2021;
- f. n. M_D E0012000 REG2021 0012118, in data 20-01-2021;
- f. n. M_D E0012000 REG2021 0022785, in data 02-02-2021.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Nell’ambito delle attività finalizzate alla gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama l’attenzione sulla emanazione del:
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 2021, con il quale sono state aggiornate le previgenti misure di contrasto relativamente al periodo compreso tra il 6 marzo 2021 e il 6 aprile 2021;
 - Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, con il quale sono state introdotte:
 - ulteriori misure restrittive di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021;
 - misure di sostegno alle famiglie nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione/quarantena dei figli, fino al 30 giugno 2021.
- Al riguardo, in esito all’entrata in vigore dei predetti provvedimenti, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, è prevista:
 - l’applicazione:
 - nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
 - delle misure previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui l’incidenza settimanale dei contagi supera i 250 casi su 100.000 abitanti;

/.

- la facoltà per i Presidenti delle Regioni/Province autonome di applicare le misure previste per la zona rossa, o più restrittive, nelle Province con un'incidenza settimanale dei contagi superiore ai 250 casi su 100.000 abitanti e/o nelle aree in cui la circolazione delle varianti del *virus* determina situazioni di alto rischio;
 - la possibilità nelle zone arancioni di spostarsi una volta al giorno, tra le 5 e le 22, verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale, per un massimo di 2 persone (oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione) che possono comunque portare con sé i minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento è vietato nei territori in zona rossa;
 - nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori in zona bianca, l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni sono consentiti gli spostamenti, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, in ambito regionale, verso una sola abitazione privata abitata.
3. Il suindicato Decreto Legge ha introdotto, inoltre, misure di sostegno alle famiglie nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione/quarantena dei figli conviventi, minori di quattordici/sedici anni. In particolare, ha previsto, fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori (approfondimento in **Allegato "C"**):
- dipendenti, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile o, in alternativa, fruire di congedi parzialmente retribuiti o non retribuiti;
 - appartenenti a talune categorie, tra le quali rientrano le Forze del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, la possibilità di optare per la corresponsione di bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*.
4. In tale contesto, si evidenzia inoltre che sono stati estesi fino al 30 aprile 2021, con il provvedimento al quale si fa riferimento in:
- "a.", le misure contenute nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020 che, tra l'altro, prevedono:
 - il ricorso al lavoro agile, nel caso:
 - di quarantena con sorveglianza attiva/isolamento domiciliare fiduciario disposti dall'autorità sanitaria competente, se il militare non si trova nella condizione di malattia certificata;
 - in cui non vi sia un provvedimento dell'autorità sanitaria, ma venga valutato dal Comandante uno specifico rischio (ad esempio nei giorni di attesa dell'effettuazione e dell'esito del *test* diagnostico, nei contatti stretti di caso confermato);
 - l'equiparazione al servizio effettivamente prestato dell'assenza necessaria per lo svolgimento di accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il COVID-19;
 - "b.", i termini di applicabilità al personale militare del ricorso a:
 - lavoro agile, di cui all'articolo 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
 - temporanea dispensa dal servizio e licenza straordinaria non computabile per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 87, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
5. In relazione al quadro sopraindicato, sono state aggiornate le schede che compendiano gli aspetti di interesse dei prefati Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (**Allegato "B"**) e Decreto Legge (**Allegato "C"**), nonché le misure di sicurezza afferenti alle diverse attività sociali nel periodo di vigenza della norma (**Allegato "D"** e **"E"**).
6. Al fine di informare il personale dipendente, gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente lettera, che sarà pubblicata sul sito *intranet* e *internet* "area interna" di Forza Armata.
7. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

d'ordine

**IL CAPO REPARTO in s.v.
(Gen.B. Gaetano LUNARDO)**

ELENCO INDIRIZZI

A COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>
<u>Diramazione interna</u>	
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C5I	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PROMOZIONE, PUBBLICISTICA E STORIA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
DIREZIONE DI INTENDENZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO	<u>SEDE</u>



STATOMAGGIOREDELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
Ufficio Condizione Militare

DPCM 2 marzo 2021.
Aspetti d'interesse.

SCHEDA

Limitazioni/ restrizioni	DPCM 2 marzo 2021 <i>(in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021)</i>
Protezioni delle vie respiratorie	<p>Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezioni delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e intutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio mantenendo una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, e con esclusione dei predetti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; - per i bambini di età inferiore ai 6 anni; - per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. <p>L'uso della mascherina è raccomandato anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p> <p>L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.</p>
Mobilità	<p>Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare il proprio medico curante.</p> <p>Fatta eccezione per le regioni classificate in "zona bianca", dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <p>Prorogato, fino al 27 marzo 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse¹. -la possibilità, sull'intero territorio nazionale, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di 2 persone² che possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni³ e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento è: <ul style="list-style-type: none"> . permesso all'interno della stessa Regione, in zona gialla, e all'interno dello stesso Comune, in zona arancione; . vietato nei territori in zona rossa. <p>Qualora la mobilità sia limitata all'ambito comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</p>
Assembramenti	<p>L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p>
Lavoro agile e flessibilità nelle P.A.	<p>Le Pubbliche Amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e comunque in misura non inferiore alla percentuale del 50%⁴ del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.</p> <p>Nei confronti dei dipendenti con figli conviventi minori di sedici anni, in quarantena obbligatoria o in didattica a distanza, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, il dirigente adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni, dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario.</p> <p>In caso di attivazione delle misure previste per la "zona rossa": i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza, presta la propria attività lavorativa in modalità agile.</p>

¹ Con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

² Ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione.

³ O altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale.

⁴ Percentuale prevista dall'art. 263, co. 1 del D.L. n. 34/2020.

Attività sportiva/ motoria	<p>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.</p> <p>Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.</p> <p>Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p> <p>In caso di attivazione delle misure previste per la "zona rossa":</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono sospese tutte le attività sportive di base e le attività motorie svolte nei centri sportivi pubblici e privati all'aperto; - sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; - è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; - è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.
Partecipazione a eventi sportivi	<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.</p>
Manifestazioni e accesso ai luoghi della cultura	<p>È consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte.</p> <p>Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, le prefate attività sono svolte con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza di almeno 1 metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.</p> <p>Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è assicurato, dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il servizio è assicurato anche nei giorni festivi a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on-line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.</p> <p>In caso di attivazione delle misure previste per la "zona arancione" e "zona rossa" le prefate attività sono sospese, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica.</p> <p>Con riguardo alle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.</p>
Attività convegnistiche, congressuali, cerimonie pubbliche e riunioni	<p>Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.</p> <p>Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.</p> <p>Nelle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.</p>
Misure di informazione e prevenzione	<p>Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.</p>
Attività di Formazione e Concorsi	<p>Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle F.A., delle F. di P. e V.F. si applica quanto previsto dagli art. 259 e 260 del DL "Cura Italia".</p> <p>Sono consentite le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e del MEF. Le amministrazioni di appartenenza, possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle F. di P. e delle F.A., prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza per la durata dello stato di emergenza epidemiologica. Le assenze dai predetti corsi connessi al fenomeno COVID-19 non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.</p>

Attività di servizi	<p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione⁵ sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 5 sino alle 18 con consumo al tavolo, con un massimo di 4 (quattro) persone, salvo che siano tutti conviventi; - dalle 5 alle 22 con asporto. Per bar⁶ e attività di commercio al dettaglio di bevande⁷, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; - <u>senza limiti di orario</u> la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati⁸. <p>Sono consentiti i servizi alla persona/le attività delle strutture ricettive a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.</p> <p>Sono sospese, in caso di attivazione delle misure previste per la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "zona arancione" e "zona rossa", le attività dei servizi di ristorazione⁹; - "zona rossa", le attività inerenti ai servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.
Limitazione agli spostamenti da e per l'Estero	<p>Sono previste limitazioni all'ingresso/transito sul territorio nazionale differenziate in base al Paese di provenienza.</p> <p>Le persone fisiche che entrano in Italia sono, in linea di massima, obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, laddove previsto. Specifiche deroghe alle disposizioni generali sono previste per il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni.</p>
Impiego delle F.A.	<p>Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto avvalendosi delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.</p>
Disposizioni finali	<p>Le disposizioni del presente decreto <u>si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021</u> fatta eccezione per le regioni classificate in "zona bianca" per le quali si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U..</p> <p>Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute del 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.</p>

⁵ Tra le quali bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

⁶ Codice attività ATECO 56.3.

⁷ Codice attività ATECO 47.25.

⁸ Ad eccezione dei servizi organizzati con consegne a domicilio o asporto con divieto di consumazione sul posto consentiti fino alle ore 22.

⁹ Ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio e dei servizi organizzati con consegne a domicilio o asporto con divieto di consumazione sul posto consentiti fino alle ore 22.



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
 Ufficio Condizione Militare

D.L. 13 marzo 2021, n. 30.
Aspetti d'interesse.

SCHEDA

Riferimento	DL 12 marzo 2021 - Disposizioni di interesse
Articolo 1, comma 1	Dal 15 mar. al 2 apr. 2021 e nella giornata del 6 apr. 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione .
Articolo 1, comma 2	Dal 15 mar. al 6 apr. 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti .
Articolo 1, comma 3	Dal 15 mar. al 6 apr. 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa , nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle: <ul style="list-style-type: none"> - Province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; - aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Articolo 1, comma 4	Dal 15 mar. al 2 apr. 2021 e nella giornata del 6 apr. 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione , è consentito, <u>in ambito comunale</u> , lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata , una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai figli minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa).
Articolo 1, comma 5	Nei giorni 3, 4 e 5 apr. 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa . Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata , una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai figli minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Articolo 1, comma 7	La violazione delle disposizioni è sanzionata (con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000).
Articolo 2, comma 1	Il genitore di <u>figlio convivente minore di anni sedici</u> , lavoratore dipendente, <u>alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;</u> - <u>infezione da SARS Covid-19 del figlio;</u> - <u>quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.</u>
Articolo 2, comma 2	Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di <u>figlio convivente minore di anni quattordici</u> , <u>alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;</u> - <u>infezione da SARS Covid-19 del figlio;</u> - <u>quarantena del figlio.</u> Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di <u>figli con disabilità in situazione di gravità</u> , iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia disposta la chiusura.
Articolo 2, comma 3	Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Articolo 2, comma 4	Eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgvo n. 151/2001, fruiti dal 1° gen. 2021 durante i periodi di: <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; - infezione da SARS Covid-19 del figlio; - quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Articolo 2, comma 5	In caso di <u>figli di età compresa fra 14 e 16 anni</u> , uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della: <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; - infezione da SARS Covid-19 del figlio; - quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
Articolo 2, comma 6	I genitori lavoratori autonomi, gli appartenenti alle Forze del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, gli operatori sanitari, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, per i <u>figli conviventi minori di anni 14</u> , possono scegliere la corresponsione di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di: <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; - infezione da SARS Covid-19 del figlio; - quarantena del figlio .
Articolo 2, comma 7	Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 (con indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e 5 (senza retribuzione) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dei medesimi congedi, o del bonus di cui al comma 6 (per servizi di <i>baby-sitting</i>), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna di dette misure.
Articolo 2, comma 10	Le descritte misure a favore dei genitori si applicano fino al 30 giugno 2021.
Articolo 3	Disposizioni finanziarie.
Articolo 4.	Entrata in vigore in data 13 marzo 2021.



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Allegato D

Quadro sinottico delle misure di contenimento suddivise per tipologia di area.

MARZO														APRILE						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	1	2	3	4	5	6

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, nelle zone gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile si applicano su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone bianche, le misure previste nella zona rossa.

N.	ZONA	DIDATTICA	RISTORAZIONE	ATTIVITÀ COMMERCIALI	SPORT	CONCORSI	MODALITÀ LAVORO P.A.	TRASPORTI	SPOSTAMENTI			
1	BIANCA	Non si applicano le misure restrittive previste dal DPCM per le aree gialle relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. Per tali attività si applicano, comunque, le misure anti contagio previste dal DPCM e i protocolli/linee guida allo stesso allegati. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.										
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	<p>Didattica in presenza in una percentuale compresa tra il 50% e il 75% per le scuole secondarie di 2° grado "c.d. superiori".</p> <p>Per le altre scuole di diverso ordine e grado è prevista la didattica in presenza al 100%.</p> <p>I Presidenti di Regione/Provincia autonoma possono disporre la didattica a distanza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado nelle aree in cui si registrano particolari situazioni di peggioramento del quadro epidemiologico (ad es. n. contagi settimanali superiore a 250 su 100 mila abitanti).</p>	<p>Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle 5 alle 18 con consumo al tavolo per <i>max</i> 4 persone, salvo che siano tutti conviventi; - dalle 5 alle 22 con asporto. Per bar e attività di commercio al dettaglio di bevande l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; - senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. <p>Restano escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.</p>	<p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p> <p>Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>	<p>Consentito svolgimento di attività sportiva/motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.</p> <p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP.</p> <p>Sono sospese le attività di palestra, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, sociali e ricreativi, nonché quelle relative agli sport da contatto di livello dilettantistico e amatoriale. Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.</p>	<p>Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle F.A., delle F. di P. e V.F. si applica quanto previsto dagli art. 259 e 260 del DL "Cura Italia".</p>	<p>Nelle P.A. ciascun dirigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato. - adotta, nei confronti dei dipendenti genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria o di sospensione della didattica in presenza del figlio convivente (minore di 16 anni) e per i lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile. <p>Le P.A. dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale.</p>	<p>Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.</p>	<p>Approfondimento in Allegato "E"</p>			
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Come per ZONAGIALLA.	<p>Sospese le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del <i>catering</i> continuativo su base contrattuale.</p> <p>Resta consentita la ristorazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con asporto fino alle 22. Per bar e attività di commercio al dettaglio di bevande l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00; - senza limiti di orario con consegna a domicilio e negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. <p>Sono escluse dai predetti limiti orari le attività di ristorazione presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante, lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti.</p>	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Come per ZONAGIALLA.	Approfondimento in Allegato "E"			
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Didattica a distanza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado.	Come per ZONAARANCIONE.	<p>Chiusi i negozi al dettaglio, franne vendita di generi alimentari e di prima necessità (supermercati compresi); chiusi i mercati di generi non alimentari.</p> <p>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, vendita di prodotti agricoli e florovivaistici.</p> <p>Chiuse le attività di servizio alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.</p>	<p>Consentita attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.</p> <p>È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.</p>	Come per ZONAGIALLA.	I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.	Come per ZONAGIALLA.	Approfondimento in Allegato "E"			



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Sintesi delle misure di contenimento relative agli spostamenti.

MARZO															APRILE						
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	1	2	3	4	5	6

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile, nelle zone gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile si applicano su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle zone bianche, le misure previste nella zona rossa.

N.	ZONA	SPOSTAMENTI
1	BIANCA	Nessuna restrizione ai movimenti interni ai territori della "zona bianca".
2	GIALLA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	Dalle ore 22 alle 5 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità - motivi di salute. Resta fortemente raccomandato, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per: - esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o fruire di servizi non sospesi.
3	ARANCIONE "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata/uscita dai territori della "zona arancione", salvo che siano motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute. Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo per: - comprovate esigenze lavorative e di studio; - motivi di salute; - situazioni di necessità; - svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
4	ROSSA "coprifuoco" dalle 22 alle 5	È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della "zona rossa", nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da: - comprovate esigenze lavorative; - situazioni di necessità; - motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare la didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui citati territori, è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

MISURE AGGIUNTIVE CHE SI APPLICANO NEL PERIODO DAL 15 MARZO AL 6 APRILE 2021

N.	ZONA/ PERIODO	SPOSTAMENTI ¹
1	Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile	Nei territori nei quali si applicano le misure previste per le zone arancioni ² , è consentito, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, in ambito comunale , tra le 5 e le ore 22, a un massimo di 2 persone ³ , che possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni ⁴ e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento è vietato nei territori in zona rossa.
2	Il 3, 4 e 5 aprile 2021	Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, in ambito regionale , tra le 5 e le ore 22, a un massimo di 2 persone ² , che possono comunque portare con sé i figli minori di 14 anni ³ e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

¹ In merito alle **secondo case**, in base ai chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono consentiti gli spostamenti, dalle ore 5 alle ore 22, per raggiungere le seconde case anche se ubicate in un'altra regione. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito *internet* <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo>.

² Le misure previste dalle zone arancioni si applicano anche alle zone gialle dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile.

³ Ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione.

⁴ Minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale.